

Le polizze dell'Aogoi per la tutela dei soci

# Un ventaglio di tutele da utilizzare al meglio

Le polizze che l'Aogoi mette a disposizione dei suoi soci sono sempre più ricche di tutele, ma si differenziano per il periodo di validità e per i massimali garantiti. Forse è per questo motivo che continuano ad arrivare delle richieste di chiarimenti da parte dei soci, che rendono opportuna una breve ricapitolazione delle diverse tutele. In ogni caso, si raccomanda a tutti gli interessati la lettura dei contratti di polizza, consultabili e scaricabili dai siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it).

Le polizze possono garantire esclusivamente le garanzie riportate nel contratto e che vengono richieste con le modalità e alle condizioni previste. In linea di massima le polizze operano nella forma "claims made", secondo la quale rientrano in garanzia i sinistri denunciati durante il periodo di assicurazione e che si sono verificati dopo la stipula della polizza. Per questo motivo è importante conoscere la data in cui è stata stipulata la polizza che ha introdotto la tutela che ci interessa

## Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi

Stipulata nel giugno 2002, rimborsa le spese sostenute per la difesa nei procedimenti penali nonché le spese che il socio potrebbe sostenere per ottenere il risarcimento di danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi (sino a 25 mila euro per evento). Inoltre, l'assicurazione agisce anche a tutela del rapporto di lavoro per sostenere controversie individuali relative al rapporto di dipendenza o di convenzione con enti del Servizio sanitario nazionale o con privati e, laddove previsto, anche in sede amministrativa compresi i ricorsi al Tar (sino a 5 mila euro per evento).

Dal 17 luglio 2008 la stessa polizza rimborsa anche le spese sostenute per la difesa nei procedimenti civili (sino a 25 mila euro per evento), nonché quelle sostenute per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile avanti a organi di Giustizia amministrativa (Tar e Corte dei Conti), sino a 5 mila euro per evento. Il rimborso delle spese sostenute per la difesa nei procedimenti civili e quello per la responsabilità amministrativa sono sottoposti ad alcune limitazioni, infatti vengono garantiti quando la compagnia assicurativa dell'Ente di appartenenza, per qualsivoglia ragione, non ha manifestato interesse alla gestione della lite, oppure, per i libero-professionisti, quando la polizza personale dell'assicurato ha esaurito il massimale per resistere all'azione del danneggiato. La polizza agisce anche per i procedimenti alla Corte dei Conti in caso di rivalsa per sospetto di colpa grave.

In caso di sinistro, per attivare la polizza "Protezione legale", il socio Aogoi deve denunciare alla Società il caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

→ La denuncia, redatta su un modulo scaricabile dai siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it), deve essere inviata Ge.As. Srl, Viale delle Milizie 16 - 00192 Roma.

## La polizza in dettaglio

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

## GARANZIE

L'assicurazione vale per i casi assicurativi relativi all'esercizio della professione medica indicata in polizza, per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 26 - Esclusioni - lettera c).
- 2) Difesa penale per reato colposo e doloso compresi quelli derivanti da consenso imperfetto o contravvenzionale dell'Assicurato e dei familiari che collaborano con lui. Nell'ipotesi di procedimento penale per delitto doloso la garanzia viene prestata purché le persone assicurate

vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

- 3) Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
- 4) L'assicurazione vale anche a tutela del rapporto di lavoro limitatamente ed esclusivamente per: sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Ssn o con privati. A parziale deroga dell'Art. 26 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al Tar).
- 5) La difesa in sede civile contro richieste di risarcimento da fatto illecito e/o inadempimento contrattuale da parte di terzi. Tale garanzia opera esclusivamente per controversie relative all'attività professionale esercitata ed in presenza di una polizza di RC sottoscritta dall'Assicurato o da terzi in favore dell'Assicurato medesimo, con le seguenti modalità:
  - nel caso di intervento dell'Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di RC;
  - nel caso in cui la Polizza di RC, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ovvero quando le Compagnie di RC - per qualsivoglia ragione (a titolo esemplificativo: conflitto di interessi tra medico e struttura sanitaria, eccezioni di inoperatività della garanzia, etc) - non abbiano manifestato interesse alla gestione della lite, la presente garanzia opera a primo rischio".
- 6) Per sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile avanti a organi di Giustizia amministrativa (TAR e Corte dei Conti).

## MASSIMALI

- Relativamente alla garanzie 1), 2), 3) e 5) il massimale viene fissato in euro 25.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo
- relativamente alle garanzie 4) e 6) il massimale viene fissato in euro 5.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo.

**Per attivare la polizza**, in caso di sinistro, il socio Aogoi deve inviare immediatamente a Ge.As. Srl, Viale delle Milizie 16, 00192 Roma, la denuncia redatta sul modulo scaricabile dai siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it).



## Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi

Stipulata nel luglio 2007, l'assicurazione opera a "secondo rischio", fino alla concorrenza di euro 1.000.000 per sinistro e per anno e per ciascun assicurato e si applica:

**A) ai medici dipendenti a rapporto esclusivo o che svolgono libera professione intramoenia.**

La polizza opera in eccedenza ai massimali garantiti dalle polizze di primo rischio stipulate dall'Azienda o personali del socio. Opera invece in primo rischio, qualora risultasse una inoperatività, insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali della polizza aziendale, come pure in caso di rivalsa per colpa grave da parte dell'Ente.

**B) Ai liberi professionisti o nello svolgimento di libera professione extramoenia.**

Opera con le stesse garanzie ma in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza di primo rischio stipulata dal socio, che dovrà prevedere un massimale non inferiore a 1.500.000 euro ed il cui costo è interamente a carico dell'associato.

In caso di inesistenza, inoperatività, inefficacia delle coperture di 1° rischio, l'importo di euro 1.500.000 rimarrà in carico all'Assicurato.

Esclusivamente in caso di insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali di primo rischio la presente Polizza Convenzione opererà in primo rischio con un massimale di euro 1.000.000.

**Per attivare la polizza**, in caso di sinistro, è necessario che il socio Aogoi faccia denuncia scritta en-

tro 10 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento.

→ La denuncia, redatta su un modulo scaricabile dai siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it), deve essere inviata allo "Studio Bolton e Associati Srl, Via Sicilia, 125 - 00187 Roma con la documentazione richiesta. Sugli stessi siti si potrà consultare la polizza in versione integrale.

### La polizza in dettaglio

#### Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi

Copertura della responsabilità civile per fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell'esercizio dell'attività professionale e nella conduzione del relativo studio.

#### Precisazioni sui rischi coperti

L'assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'attività professionale esercitata in qualità di Dipendente compresa attività intramoenia, oppure di Medico autorizzato all'esercizio dell'attività professionale extramoenia, incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'attività professionale stessa nonché di professionista indipendente, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici.

#### Esclusioni

A. I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del periodo di assicurazione, salvo la tolleranza di 10 giorni;

B. fatti e circostanze già note al momento della stipulazione del contratto che possano far

supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno e/o richieste di risarcimento già note all'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;

C. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di copertura.

La Polizza opera in eccedenza ai massimali garantiti dalle polizze di primo rischio sottoscritte dall'Assicurato o da terzi in favore dell'Assicurato medesimo.

#### Per i Dipendenti a rapporto esclusivo (Intramoenia) e che dispongono della polizza dell'Ospedale (primo rischio):

esclusivamente in caso di inoperatività, insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali di primo rischio nonché in caso di rivalsa da parte dell'ente, la presente Polizza Convenzione opererà in primo rischio con un massimale di euro 1.000.000.

#### Per i liberi professionisti o extramoenia:

la presente Polizza Convenzione opera in eccedenza ai massimali garantiti dalle polizze di primo rischio sottoscritte dall'Assicurato o da terzi in favore dell'Assicurato medesimo. Dette polizze di primo rischio all'atto della sottoscrizione dovranno comunque prevedere un massimale minimo di euro 1.500.000. In caso di inesistenza, inoperatività, inefficacia delle coperture di 1° rischio, l'importo di euro 1.500.000,00 rimarrà in carico all'Assicurato. Esclusivamente in caso di insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali di primo rischio la presente Polizza Convenzione opererà in primo rischio con un massimale di euro 1.000.000,00.



## Avvertenze

A) Ogni richiesta di risarcimento, inviata da un legale, ovvero personalmente dal danneggiato, ovvero da associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, ed altresì dall'Ente o dall'Azienda (lettera con cui vi si mette al corrente della richiesta di risarcimento inviata alla struttura sanitaria e relativa ad attività svolte da voi), deve essere tempestivamente denunciata.

B) Ai sensi dell'art. 1910 c.c. "...Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri (...)". Il medico, anche se dipendente, è tenuto ad adempiere tale prescrizione.

Per attivare la polizza, in caso di sinistro, è necessario che il socio Aogoi faccia denuncia scritta, entro 10 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento. La denuncia redatta su un modulo scaricabile dai siti [www.aogoi.it](http://www.aogoi.it), [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e [www.fesmed.it](http://www.fesmed.it), deve essere inviata allo "Studio Bolton e Associati Srl, Via Sicilia, 125 - 00187 Roma; con la documentazione richiesta. Sugli stessi siti si potrà consultare la polizza in versione integrale.

## SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

# AVVISO IMPORTANTE

**Il pacchetto dei servizi previsti dallo SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I. (Polizza Convenzione "Protezione legale" Aogoi, Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati Aogoi, servizio di assistenza M.A.M.M.A. Aogoi, accesso al sito [www.ginecologiaforense.it](http://www.ginecologiaforense.it) e partecipazione ai Corsi di Risk management), a causa dei costi elevati che comporta, verrà fornito integralmente soltanto ai soci la cui trattenuta sulla busta paga è stata adeguata a € 30 mensili, dopo l'aumento del dicembre 2007.**

**I soci ai quali l'Azienda non ha applicato l'aumento della quota associativa a € 30 mensili e continua a trattenere degli importi inferiori (es. € 10; 12; 15; 20 euro), NON POSSONO USUFRUIRE dell'intero pacchetto, ed in particolare non saranno coperti dalle Polizze assicurative. Questi soci sono invitati a darne immediata comunicazione alla Segreteria nazionale affinché contatti l'azienda per l'adeguamento della ritenuta dalla busta paga.**